

# REGOLAMENTO PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE D'ECCELLENZA

## INDICE

- Art. 1 Principi e finalità
- Art. 2 Condivisione del regolamento nell'ambito del Circuito delle Città d'arte della Pianura Padana
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Ambito di applicazione
- Art. 5 Individuazione dei settori di rilievo territoriale
- Art. 6 Il settore più rappresentativo per Cremona: l'arte liutaria
- Art. 7 Individuazione delle imprese artigiane, delle lavorazioni artistiche e tradizionali
- Art. 8 Albo comunale dell'artigianato tradizionale patristico d'eccellenza
- Art. 9 Sezioni dell'albo
- Art. 10 Requisiti e modalità per l'iscrizione all'Albo
- Art. 11 Status di "bottega artigiana d'eccellenza"
- Art. 12 Gestione dell'albo
- Art. 13 Cancellazione dall'albo
- Art. 14 Condizioni e vincoli
- Art. 15 Variazioni in aziende iscritte all'albo
- Art. 16 Agevolazioni e benefici
- Art. 17 Consulta cittadina per l'artigianato d'eccellenza
- Art. 18 Il marchio di artigianato di eccellenza
- Art. 19 Controlli
- Art. 20 Monitoraggio

## **Art. 1**

### **Principi e finalità**

1. Il Comune di Cremona, nel quadro delle politiche di sostegno alle attività produttive e di valorizzazione delle eccellenze del proprio territorio, intende tutelare e promuovere, anche attraverso il presente regolamento, l'artigianato locale, a rilievo artistico e/o tradizionale, in quanto attività di particolare interesse storico, socio-culturale, ed economico, che, per i valori, le peculiarità e l'elevata qualità che esprime, rappresenta anche un efficace strumento di marketing per la Città, e, quindi, un' importante risorsa per il turismo, oltrechè per l'occupazione.

2. In particolare, il presente regolamento si prefigge i seguenti obiettivi:

- tutelare i requisiti di professionalità e di origine delle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale, anche nei confronti di eventuali tentativi di imitazione;
- valorizzare le produzioni di eccellenza, sia sul mercato interno che su quello internazionale, contribuendo anche a rafforzare il valore del marchio "Made in Italy", e a qualificare le lavorazioni artigianali, sotto il profilo stilistico, tecnologico, dei materiali e dei processi utilizzati, in relazione al talento e all'abilità manuale dei valenti artigiani che le eseguono;
- far emergere e rivalutare quelle attività artigianali che, pur presentando rilevanti elementi di pregio, risultano confinate in nicchie di mercato marginali, a causa di una insufficiente visibilità esterna;
- salvaguardare quei mestieri artigianali a rischio di estinzione, che, perpetuando nel tempo le antiche tecniche di lavorazione, costituiscono una preziosa testimonianza storica e culturale, da tramandare alle future generazioni;
- contribuire a divulgare e diffondere la conoscenza delle tecniche e dei requisiti di manualità insiti nelle lavorazioni oggetto del presente regolamento;
- incoraggiare una formazione professionale specifica, che possa agevolare il ricambio generazionale, pur nel rispetto dei valori della tradizione;
- tutelare i requisiti di professionalità vigilando sul rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro e di contribuzione fiscale e previdenziale, in particolare in merito all'impiego di minori nella produzione, nonché sul rispetto della normativa vigente in materia ambientale.

3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma precedente, ed operando in una logica di sistema, il Comune di Cremona intende sviluppare a livello locale un programma organico di sostegno al settore dell'artigianato artistico e tradizionale che preveda una serie di misure concrete e diverse, da attuare anche in concorso con enti pubblici e privati, università, fondazioni, associazioni di categoria e consorzi di imprese, individuando quali aree prioritarie di intervento la conoscenza della realtà artigianale, la promozione-comunicazione e la formazione.

4. Le iniziative a sostegno delle produzioni artigianali artistiche e tradizionali si integrano con quelle a supporto delle altre eccellenze produttive del territorio, con particolare riguardo ai negozi storici, ai prodotti tipici e alla tradizione gastronomica, e possono essere organizzate in forma unitaria, stante la loro stretta complementarietà.

## **Art. 2**

### **Condivisione del regolamento nell'ambito del Circuito delle Città d'arte della Pianura Padana**

1. In relazione alle indubbie affinità che i settori individuati dal presente regolamento presentano nelle Città capoluogo aderenti al Circuito delle Città d'Arte della Pianura Padana (operante in ambito interregionale con fini di promozione turistica nonché di rafforzamento e potenziamento, nel reciproco interesse, della specifica attività informativa svolta dai singoli Comuni) il presente regolamento, nel suo impianto generale, è condiviso da tutte le Città del Circuito.

2. La condivisione si estende al marchio di cui al successivo articolo 18, introdotto per meglio tutelare la qualità e l'origine dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale, che è unico per tutte le Città del Circuito, salva soltanto la personalizzazione con il nome della rispettiva località.

3. Anche la modulistica per la presentazione delle domande di ammissione e l'attestazione di iscrizione all'Albo comunale artistico e tradizionale di cui all' art. 8, sarà comune in tutte le città.

4. Ciascun Comune adotta autonomamente il regolamento, apportandovi le sole variazioni legate alla specificità del proprio territorio, particolarmente per quanto attiene all'individuazione dei settori artigianali di rilievo territoriale in ciascuna realtà, ed anche con riferimento alla diversa organizzazione interna di ogni Ente.

5. Attraverso il Circuito, e utilizzando anche i suoi canali di comunicazione, saranno realizzate iniziative comuni di promozione e valorizzazione delle attività di rilievo turistico, appartenenti alla sezione B, di cui all'art. 9, che otterranno il suddetto marchio, quali:

- la pubblicazione di dépliant, guide ed altro materiale informativo e promozionale;
- la definizione di itinerari turistici, che includano la visita a laboratori di produzione e vendita dei prodotti dell'artigianato tradizionale.

## **Art. 3**

### **Definizioni**

1. Agli effetti del presente regolamento, fatta salva la normativa vigente, si intendono:

- per "artigianato artistico", quello che ha per oggetto creazioni, produzioni ed opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale locale, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendono avvio e qualificazione.

Tali lavorazioni vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione dei processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o

automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate.

Rientrano nel settore delle lavorazioni artistiche tutelate dal presente regolamento anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento e al ripristino di beni di interesse artistico, o appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico, anche tutelati a norma delle leggi vigenti;

- per "artigianato tradizionale", quello che ha per oggetto produzioni realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, e comunque in un arco tempo di almeno venti anni, tenendo anche conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento. Tali lavorazioni vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione. Rientrano nel settore delle lavorazioni tradizionali le attività di restauro e di riparazione di oggetti d'uso.

2. Il settore, comprendente sia l'artigianato artistico che quello tradizionale, è definito, nel suo complesso, con la locuzione unica di "artigianato d'eccellenza", sulla base di parametri elaborati dalla Consulta di cui all'art. 17, nell'ambito delle sue competenze.

3. Per la definizione di "impresa artigiana", si fa riferimento a quella contenuta nella legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985 n. 443- e successive modifiche.

## **Art. 4**

### **Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai settori dell'artigianato artistico e tradizionale, come definiti al precedente art. 3.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- le attività artigianali prive delle caratteristiche di cui al comma 1;
- le produzioni a carattere industriale;
- le attività commerciali di rilievo storico, per le quali sono previste specifiche forme di tutela, da altro apposito regolamento comunale o da altre norme;

3. Per quanto attiene all'ambito territoriale, le norme del presente regolamento si applicano:

- a. alle imprese artigiane che hanno la sede produttiva nel comune di Cremona, purché le produzioni siano riconducibili all'artigianato cremonese;
- b. agli esercizi commerciali, ovunque ubicati, che commercializzano prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale, limitatamente alla possibilità di esporre il marchio di cui all'art. 18, per l'attestazione della loro commercializzazione.

## **Art. 5**

### **Individuazione dei settori di rilievo territoriale**

1. Nell'ambito del territorio del Comune di Cremona, l'artigianato artistico e tradizionale di eccellenza rappresenta un settore variegato e complesso, nel quale convivono realtà differenti ed eterogenee, che hanno profondamente segnato l'ambiente e la storia del territorio e della sua popolazione.

2. Sulla base delle conoscenze dirette, e dell'oggettivo radicamento sul territorio, i settori dell'artigianato artistico e tradizionale di rilievo territoriale sono così individuati:

- ❖ COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RESTAURO DI STRUMENTI AD ARCO, RELATIVI ACCESSORI E CUSTODIE;
- ❖ OREFICERIA E OROLOGERIA;
- ❖ ABBIGLIAMENTO SU MISURA DI ALTA SARTORIA;
- ❖ LAVORAZIONE ARTISTICA DEL MARMO;
- ❖ FABBRICAZIONE DI CANDELE ARTISTICHE;
- ❖ PRODUZIONE DI ARTICOLI IN GIUNCO E VIMINI;
- ❖ STAMPA E LEGATORIA;
- ❖ RESTAURO DI DIPINTI, AFFRESCHI, CORNICI ED OPERE D'ARTE;
- ❖ RESTAURO E LUCIDATURA DI MOBILI ANTICHI;
- ❖ INCISIONE METALLI;
- ❖ LAVORAZIONE E DECORAZIONE DELLA CERAMICA.

3. L'elencazione di cui al comma precedente ha carattere solo indicativo.

4. Ai fini della creazione dell'Albo di cui all'art. 8, l'elencazione di cui al comma 2 potrà quindi, essere integrata dalla Consulta di cui all'art. 17 con l'individuazione di ulteriori tipologie, su proposta delle associazioni di categoria, dei consorzi di tutela o su segnalazioni delle singole imprese.

## **Art. 6**

### **Il settore più rappresentativo per Cremona: l'arte liutaria**

1. La Città di Cremona vanta una prestigiosa e secolare tradizione, nel settore dell'artigianato liutaio, per la quale è rinomata nel mondo.

2. Il presente regolamento mira, quindi, a salvaguardare, sostenere e promuovere anche l'attività delle numerose botteghe di liuteria, che operano tuttora, tramandando di generazione in generazione, i segreti e le tecniche dell'antica arte di costruzione degli strumenti musicali.

3. Il settore dell'artigianato liutario, per l'indiscusso primato, e il prestigio internazionale di cui gode, è riconosciuto come prioritario, nell'ambito delle produzioni artistiche e tradizionali del territorio cremonese, delle quali costituisce il principale punto di forza, e la massima espressione di eccellenza.

4. Pertanto, in sede di pianificazione degli interventi di sostegno, potranno essere riconosciute provvidenze e agevolazioni speciali od ulteriori, rispetto a quelle previste

per la generalità delle imprese, e/o la precedenza nella concessione di incentivi di qualunque tipo, disposti a favore dell'artigianato artistico e tradizionale.

## **Art. 7**

### **Individuazione delle imprese artigiane, delle lavorazioni artistiche e tradizionali**

1. Le imprese artigiane che operano nel settore delle lavorazioni artistiche e tradizionali tutelate dal presente regolamento sono censite dal Comune.
2. All'individuazione e alla esatta catalogazione di tali attività, si provvede attraverso l'informazione, la raccolta e la verifica delle domande di iscrizione all'Albo di cui al successivo art. 10.
3. Un primo elenco di imprese idonee al riconoscimento è quindi individuato in sede di istituzione dell'Albo dalla Consulta cittadina di cui al successivo art. 17.
4. Collateralmente, e al fine di integrare il relativo elenco, si può ricorrere a:
  - a) rilevazioni dirette, promosse d'ufficio
  - b) acquisizione delle eventuali segnalazioni spontanee delle organizzazioni di categoria.
5. Per le imprese per le quali vengano rilevate, attraverso gli strumenti di cui al comma precedente, le caratteristiche richieste, il Comune informa i titolari sulla opportunità di chiedere ed ottenere l'iscrizione al relativo Albo comunale, secondo la procedura prevista all'art. 10, al fine di poter beneficiare delle agevolazioni e delle forme di sostegno concesse, con l'impegno al mantenimento delle anzidette caratteristiche.

## **Art. 8**

### **Albo comunale dell'artigianato tradizionale e artistico locale di eccellenza**

1. Presso il Comune di Cremona è istituito l'Albo permanente dell'artigianato tradizionale e artistico locale di eccellenza, in cui sono iscritte, (anche su domanda del titolare da presentare secondo le modalità di cui al successivo art. 10), le imprese artigiane aventi i requisiti previsti dal presente regolamento.
2. L'iscrizione è disposta, su parere favorevole della Consulta di cui al successivo articolo 17 ed è effettuata con espresso riferimento alle sezioni di cui all'art. 9 e ai settori di cui all'art. 5, in base alla tipologia di lavorazione.
3. L'adesione all'Albo è volontaria e totalmente gratuita per le imprese.
4. Il Comune rilascia ai titolari delle imprese iscritte all'Albo apposito attestato, nel quale è specificata anche la sezione e il settore per i quali è stata rilasciata l'iscrizione.

5. In caso di parere contrario della Consulta di cui al successivo art. 17, viene espresso diniego all'iscrizione dell'impresa nell'Albo indicato, con provvedimento motivato del dirigente responsabile del Settore competente.

## **Art. 9** **Sezioni dell'Albo**

1. L'Albo dell'artigianato artistico e tradizionale locale di eccellenza è articolato nelle seguenti due sezioni:

SEZIONE A - artigianato artistico;  
SEZIONE B - artigianato tradizionale;

2. L'iscrizione è concedibile anche per entrambe le sezioni A) e B) congiuntamente, qualora sussistano i requisiti rispettivamente richiesti.

## **Art. 10** **Requisiti e modalità per l'iscrizione all'albo**

1. La domanda di iscrizione all'Albo, da indirizzare al Comune di Cremona, deve essere compilata dal titolare dell'impresa, utilizzando l'apposito modulo, e deve contenere le generalità del richiedente, gli estremi dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o agricole, e la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai commi seguenti.

2. Costituiscono requisiti per ottenere l'iscrizione nelle sezioni A) e B) dell'albo indicato al precedente art. 9:

- a) la capacità di realizzare manufatti finiti su disegno, commessa o progetto proprio, e/o di eseguire su di essi fasi di lavorazione specifica;
- b) una perfetta conoscenza delle tecniche dei sistemi produttivi;
- c) l'aver maturato un'esperienza almeno triennale nel settore, con mansioni lavorative adeguate ovvero il possesso di un diploma o di un attestato di scuola di formazione professionale del settore.

3. Per comprovare la capacità professionale, sarà compilato uno specifico questionario, a cui dovrà essere allegato un dettagliato curriculum personale nel quale dovranno essere evidenziate le esperienze produttive e professionali maturate e l'eventuale partecipazione ad esposizioni o fiere e una documentazione fotografica di lavorazioni eseguite e prodotti realizzati, dalla quale sia rilevabile la capacità di operare.

4. Può inoltre essere allegata ogni altra documentazione che il richiedente ritenga utile produrre a supporto della sua richiesta.

5. Con la domanda, il richiedente dichiara di impegnarsi, in caso ottenga l'iscrizione all'albo, ad accettare integralmente le condizioni e i vincoli di cui al successivo art. 14.

6. E' facoltà del Comune richiedere, all'esame dell'istanza da parte della Consulta di cui al successivo art. 17, l'esibizione di documentazione eventualmente non presentata e/o l'acquisizione di informazioni integrative, anche attraverso l'effettuazione di colloqui, ovvero di predisporre la realizzazione di eventuali sopralluoghi.

7. Per l'esame della richiesta da parte della Consulta dovrà essere predisposta una scheda informativa contenente tutti i dati dell'impresa.

8. La Consulta dovrà esprimere il parere in forma scritta, motivandone le ragioni in una breve relazione.

9. Potranno essere riconosciute anche le aziende artigiane che effettuano attività commerciale, a patto che non si possa generare confusione tra il manufatto o il prodotto in azienda.

### **Art. 11**

#### **Status di "bottega artigiana d'eccellenza"**

1. Lo status di "bottega artigiana d'eccellenza" è riconosciuto alle attività iscritte all'albo di cui al precedente 8 e comporta il diritto per il titolare di usufruire di tutte le agevolazioni espressamente previste dal presente regolamento.

2. Esso costituisce un vincolo di mantenimento delle caratteristiche in base alle quali è stato attribuito il relativo riconoscimento, come condizione per usufruire dei benefici e delle agevolazioni previste dal presente regolamento.

3. Non è stabilito alcun limite numerico massimo di imprese che possono fregiarsi dello status di cui sopra, né alcun limite di durata del relativo riconoscimento; pertanto, lo stesso è attribuito, anche su richiesta dei titolari, a tutte le attività che abbiano i necessari requisiti e fino a che questi ultimi permangono.

### **Art. 12**

#### **Gestione dell'Albo**

1. L'Albo, con l'elenco delle imprese iscritte, è pubblico.

2. Il settore comunale competente per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo, individuato sulla base della struttura organizzativa dell'Ente, provvederà a svolgere tutti i compiti amministrativi relativi alle fasi di iscrizione o cancellazione delle imprese dallo stesso.

### **Art. 13**

#### **Cancellazione dall'Albo**

1. La cancellazione è disposta d'ufficio, anche su segnalazione della Consulta di cui al successivo art. 17, nei seguenti casi:

a. per cessazione dell'attività;

- b. per uso scorretto del marchio o dell'appartenenza all'Albo;
- c. per inosservanza delle condizioni e dei vincoli di cui al successivo art. 14;
- d. per il venir meno, per cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'esercizio, di uno o più dei requisiti di cui al precedente art. 10;
- e. per il venir meno delle caratteristiche proprie delle produzioni artistiche e tradizionali,

2. Al momento della cancellazione decadono tutti i benefici offerti dal Comune ai titolari delle imprese, in base a quanto previsto al successivo art. 16.

3. Avverso i provvedimenti di cancellazione d'ufficio è ammesso ricorso nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.

## **Art. 14**

### **Condizioni e vincoli**

1. L'iscrizione all'Albo è subordinata all'accettazione delle seguenti condizioni, che il titolare si impegna a rispettare:

- a) proseguire l'attività nella stessa sede, con le medesime modalità;
- b) mantenere quelle caratteristiche peculiari del processo produttivo, che sono valse ad ottenere il riconoscimento di "bottega artigianale d'eccellenza", fatte salve le innovazioni tecnologiche, rese necessarie per le normali esigenze di aggiornamento;
- c) comunicare preventivamente al Comune gli interventi più significativi attuati nella gestione dell'attività.

2. Qualora l'impresa non rispetti gli impegni assunti ai sensi del precedente comma 1/ lett. b), sarà soggetta alla cancellazione dall'Albo, secondo le modalità previste al precedente art. 13.

3. Il Comune, con il parere della Consulta di cui al successivo art. 17, giudicherà gli interventi di cui al precedente comma 1/ lett. a) e c), valutando se da essi possa risultare alterata l'immagine artistica, storica e tradizionale dell'impresa.

4. In caso gli interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l'appartenenza all'Albo, il Comune ne darà tempestiva comunicazione al titolare dell'impresa. Nel caso in cui quest'ultimo decida comunque di procedere agli interventi programmati, il Comune considererà non rispettati gli impegni assunti ai sensi del precedente comma 1 e procederà alla cancellazione dell'impresa dall'Albo secondo le modalità previste al precedente art. 13.

## **Art. 15**

### **Variazioni in aziende iscritte all'albo**

1. In caso di trasferimento della titolarità di un esercizio iscritto all'Albo, e purchè permangano i requisiti di cui agli art. 4 e 10, il subentrante può mantenere l'iscrizione, previa comunicazione al Comune, nella quale dichiarerà di accettare le condizioni di cui al successivo art. 14.

2. La comunicazione di variazione della titolarità deve essere inoltrata utilizzando l'apposito modulo.

## **Art. 16**

### **Agevolazioni e benefici**

1. Alle imprese iscritte nell'albo di cui al precedente articolo 8, e con esclusivo riferimento ai settori (produzioni) per i quali l'iscrizione è stata ottenuta, il Comune può stabilire, attraverso l'approvazione di specifici piani di intervento, particolari misure da definire in collaborazione con le organizzazioni di categoria del settore, tra cui:

a) effettuazione di un censimento delle imprese del settore delle lavorazioni artigianali, artistiche e tradizionali d'eccellenza, operanti in ambito locale, con acquisizione di dati e documentazione concernenti le origini, lo sviluppo storico ed i percorsi evolutivi delle lavorazioni, per la costituzione di un archivio comunale, consultabile anche a fini di studio e di ricerca;

b) promozione di iniziative atte a riqualificare e valorizzare l'immagine dei mestieri relativi ai settori di cui all'art. 5 e dei loro prodotti, nonché a diffonderne la conoscenza, particolarmente presso i giovani;

c) sviluppo di azioni di marketing territoriale, con campagne di promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale anche attraverso l'inserimento sul sito internet del Comune di pagine dedicate al settore;

d) individuazione di un marchio di qualità e di origine, per la certificazione e la commercializzazione, anche telematica, dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale della Città di Cremona;

e) inserimento, nei percorsi turistici della Città, di visite guidate a laboratori e siti artigianali caratterizzati dalla produzione e dalla vendita dei prodotti artistici e tradizionali e di qualità;

f) sostegno alla realizzazione di rassegne ed esposizioni tematiche di manufatti che documentino l'evoluzione della tecnica e degli stili legati alle produzioni realizzate nel campo delle lavorazioni artistiche e tipiche;

g) realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi, che illustrino l'evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive e i valori intrinseci delle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale;

h) sostegno alla partecipazione delle imprese artigiane operanti nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale organizzate sul territorio comunale;

i) concessione di spazi comunali per l'allestimento di esposizioni tematiche, quale importante momento di verifica e di valorizzazione delle esperienze in atto;

j) inserimento delle attività nell'ambito di fiere, mercati ed altre manifestazioni occasionali su area pubblica, ad integrazione delle attività commerciali, e compatibilmente con i rispettivi regolamenti;

k) attuazione di ogni altra iniziativa ritenuta utile e opportuna per la valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale.

2. Ulteriori misure a sostegno delle attività di cui trattasi possono comprendere:

a. agevolazioni sull'applicazione dei tributi comunali, secondo quanto previsto dai regolamenti emanati dal Comune, e in conformità alla legislazione nazionale e regionale;

b. concessioni di contributi e/o agevolazioni di natura economica, anche in collaborazione con altri enti, per favorire l'esecuzione di opere di adeguamento alla normativa igienico-sanitaria, ambientale, antinfortunistica e di sicurezza, nonché la trasformazione tecnologica e la ristrutturazione ed il restauro degli immobili, degli arredi e delle antiche insegne;

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo devono comunque essere conformi alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali.

4. Con il piano degli interventi vengono individuate le lavorazioni prioritarie da incentivare, anche con riferimento a determinati ambiti territoriali, i criteri di riparto dei contributi in relazione alle diverse tipologie di intervento previste, i limiti massimi di spesa per l'attuazione degli interventi, unitamente ai requisiti dei soggetti che vi fanno ricorso.

5. Il finanziamento degli interventi è disposto sulla base di un progetto delle iniziative da attuare, con cui vengono determinati gli obiettivi che si intendono conseguire e il piano economico-finanziario previsto.

## **Art. 17**

### **Consulta cittadina per l'artigianato d'eccellenza**

1. Per gli adempimenti previsti dal presente regolamento, è costituita la consulta cittadina per l'artigianato D'ECCELLENZA artistico e tradizionale.

2. La consulta ha il compito di esprimere il proprio parere in merito:

a) all'elaborazione di parametri atti a valutare l'eccellenza delle produzioni artistiche e tradizionali;

b) alle proposte di integrazione dell'elencazione dei settori di produzione, secondo le modalità previste all'art. 5 del presente regolamento;

c) alle domande di iscrizione all'Albo di cui al precedente art. 8;

d) all'effettuazione della classificazione delle imprese aderenti all'Albo nelle sezioni individuate all'art. 9 del presente regolamento;

e) all'individuazione di un primo elenco di attività costituenti l'Albo;

f) alla cancellazione dall'Albo nei casi non disposti d'ufficio come previsto dall'art. 13;

- g) alla verifica, in caso di trasferimento della titolarità di un'impresa iscritta all'Albo, della sussistenza dei requisiti per l'appartenenza all'Albo medesimo;
- h) all'esame delle comunicazioni inerenti gli interventi più significativi attuati nella gestione dell'attività da parte delle singole imprese, che possano comportare un'alterazione dell'immagine tradizionale delle stesse;
- i) alla presentazione di proposte per ogni altra iniziativa tendente alla tutela e valorizzazione delle attività

3. Tale parere, se pur non vincolante, impegna il Comune a dare motivazione scritta in caso di non accoglimento. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della citata consulta sono stabiliti dal Sindaco con apposito atto.

4. La commissione è presieduta dal Sindaco o da assessore da lui delegato.

5. Alle riunioni della Consulta possono partecipare, su invito del Presidente, esperti o tecnici dei Settori del Comune, rappresentanti di altri enti pubblici e/o di associazioni o sindacati.

## **Art. 18**

### **Il marchio di artigianato di eccellenza**

1. Per le finalità di tutela, di promozione e di sviluppo previste dal presente regolamento, è istituito il marchio di "Artigianato d'eccellenza – CREMONA ", per identificare le produzioni artigianali, artistiche e tradizionali del territorio cremonese.

2. Nel marchio sono individuati con apposita simbologia:

- il settore di appartenenza (artigianato artistico o artigianato tradizionale)
- l'effettuazione di visite guidate per il pubblico
- il prodotto tipico per cui è stato attribuito il marchio

3. La registrazione del marchio, la cui titolarità è del Comune di Cremona, è effettuata a livello nazionale ai sensi della normativa vigente.

4. L'utilizzo del marchio è riservato in via esclusiva alle imprese artigiane iscritte nell'apposito albo di cui al precedente articolo 8.

5. Ogni impresa iscritta all'Albo può esporre il marchio distintivo dell'Albo stesso e farne uso nella propria attività pubblicitaria.

6. L'impresa iscritta all'Albo deve utilizzare il marchio nella forma e con le modalità anche grafiche previste, senza modificazione di sorta, esclusivamente per la propria impresa, essendo esclusa la facoltà di autorizzare terzi, compresi eventuali sub-fornitori ad utilizzare il marchio in qualunque modo o forma.

7. Ferma restando l'immagine grafica, l'impresa è autorizzata ad utilizzare il marchio nella versione a colori o in bianco e nero e nelle dimensioni più confacenti alle diverse esigenze.

7. L'uso e la pubblicizzazione del marchio possono avvenire unicamente:

- a) in ogni documento di presentazione dell'impresa (quali ad esempio: carta intestata, biglietto da visita e fatture);
- b) in ogni iniziativa commerciale o pubblicitaria;
- c) negli stand presso fiere ed esposizioni
- d) nel contesto dell'insegna dei propri laboratori.
- e) sui prodotti e le loro confezioni.

8. Eventuali altre forme di utilizzo dovranno essere esplicitamente autorizzate dal Comune.

9. Qualora il Comune riscontri la non conformità dell'utilizzazione del marchio, diffida l'impresa dall'utilizzo scorretto del marchio, invitandola ad adeguarsi al presente regolamento.

10. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni, si procederà alla cancellazione dell'impresa nei modi indicati all'art. 13.

### **Art. 19 Controlli**

1. Il Comune potrà disporre, in ogni momento, ispezioni e controlli nelle sedi produttive e commerciali delle attività oggetto del presente regolamento, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo dell'artigianato di eccellenza e il mantenimento delle condizioni, a cui tale iscrizione è subordinata.

### **Art. 20 Monitoraggio**

1. Il Comune potrà attuare un costante monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento, anche al fine di acquisire gli elementi di conoscenza utili a valutare l'efficacia delle iniziative adottate, a sostegno dell'artigianato artistico e tradizionale, in termini sia di benefici derivati al settore, che di ricadute positive per l'intera Città.

### **Regolamento approvato con delibera di C.C. 36 del 14 luglio 2008**

Estremi delle modifiche intervenute sul testo sino ad oggi:

Delibera	n.	del
Delibera	n.	del
Delibera	n.	del
Delibera	n.	del